



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 99 del 28-12-2018

Oggetto: Approvazione convenzione con il Comune di Pizzoli per l'utilizzo del dipendente dott. Fabio Laurenzi ai sensi dell' art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

PELOSI MAURIZIO	SINDACO	P
PUCCI FRANCO	ASSESSORE	P
FULVIMARI DANIELE	ASSESSORE	A

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURENZI FABIO;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere , in ordine alla **regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Capitignano è attualmente sprovvisto di figure professionali idonee a svolgere le funzioni proprie dell'area economico finanziaria;
- pertanto, con nota n. 5609 del 06/12/2018, il Sindaco del Comune di Capitignano ha chiesto al Sindaco del Comune di Pizzoli l'autorizzazione ad avvalersi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della collaborazione del dott. Fabio Laurenzi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Pizzoli, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, per n 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo;
- con Deliberazione Giunta di n. 146 del 17 dicembre 2018 il Comune di Pizzoli ha autorizzato l'incarico oltre l'ordinario orario di lavoro del dott. Fabio Laurenzi per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 luglio 2020, ed ha approvato il relativo schema di convenzione;

VISTO altresì l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che autorizza i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Molise (Deliberazione n.109 del 17 marzo 2017), ha ritenuto che *“la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza”*;

DATO ATTO che il Comune di Capitignano ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici.

VISTO il parere del Consiglio di Stato (Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005) in base al quale la disposizione in parola, quale fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce nel suo ambito di efficacia una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Capitignano da parte del dipendente interessato:

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RICHIAMATO altresì, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3764 dell'11 dicembre 2013 in base al quale è possibile conferire la responsabilità di un ufficio o di un servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, in presenza di accordo preventivo tra Enti, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo di un dipendente del Comune di Pizzoli ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti - di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

D E L I B E R A

1. **di approvare** l'apposito accordo di collaborazione con il Comune di Pizzoli, come da schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **di dare atto** che il Comune di Capitignano si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Pizzoli, dott. Fabio Laurenzi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario d'obbligo;
3. **di trasmettere** al Comune di Pizzoli il presente provvedimento;
4. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
F.to PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 02-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-02-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addì 13-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 02-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO